

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI PER LA GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO PER L’INAIL**

[CIG 6401828B94]

**TRA**

l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L., che nel contesto del presente Atto è indicato più brevemente con la parola "**Istituto**" o "**INAIL**" o "**Committente**", codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 – rappresentato dal \_\_\_\_\_, nella funzione di Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale, con la qualifica di Dirigente Generale, nato a \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33

**E**

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, Via \_\_\_, in persona del \_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Impresa**" o "**Fornitore**");

**oppure**

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, Via \_\_\_, in persona del \_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, e la mandante \_\_\_, con sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Impresa**" o "**Fornitore**")



#### **PREMESSO CHE**

- a) che la Consip S.p.A., in esecuzione della Convenzione stipulata il 13 luglio 2012 con l'INAIL, ha pubblicato una gara per l'individuazione dei fornitori per l'affidamento dei servizi per la gestione della corrispondenza a monte e a valle del recapito per l'INAIL;
- b) la gara è stata esperita attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_;
- c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. nell'interesse dell'INAIL e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi e le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto;
- d) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva rilasciata dalla \_\_\_\_ ed avente n \_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_=;
- e) successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, il Committente procederà alla sottoscrizione del Contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- f) il codice identificativo del presente Contratto, CIG, è il seguente: 6401828B94;
- g) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, come indicati al successivo articolo 2, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- h) che le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti, pertanto non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI. Dalle verifiche eseguite risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso) sono pari a zero;
- i) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;
- j) che il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara,

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi postali per la gestione della corrispondenza a monte e a valle del recapito per l'INAIL – ID 1679

Allegato 4 – Schema di Contratto



ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e sue appendici), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore); Allegato "D" (Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara); nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.

## ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del Contratto, i termini e le espressioni di seguito indicati devono essere interpretati secondo le definizioni date in questo articolo:
  - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
  - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
  - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
  - d) **Fornitore o Impresa**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
  - e) **Corrispettivo Massimo Complessivo**: importo massimo della fornitura dei servizi oggetto del presente Contratto di cui al successivo art. 14;
  - f) **Verbale di avvio dell'esecuzione** : verbale con il quale le parti concordemente determineranno l'effettivo inizio delle prestazioni oggetto del presente Contratto;
  - g) **Committente**: INAIL;
  - h) **CONSIP**: Consip S.p.A..

## ARTICOLO 3 - DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
  - a) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
  - b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
  - d) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
  - e) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
  - f) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81.
2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Consip, nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore del Committente, prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip ovvero dal Committente, per quanto di rispettiva competenza.
3. INAIL, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Contratto.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi postali per la gestione della corrispondenza a monte e a valle del recapito per l'INAIL – ID 1679

Allegato 4 – Schema di Contratto



4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, INAIL da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

#### **ARTICOLO 4 - OGGETTO, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, VARIAZIONI CONTRATTUALI**

1. INAIL affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi postali per la gestione della corrispondenza a monte e a valle del recapito per l'INAIL e in particolare dei servizi di:
  - a) definizione di template di stampa; predisposizione di dati di composizione o dei documenti; composizione, personalizzazione e verifica grafica; normalizzazione degli indirizzi di recapito; gestione anomalie di composizione ed elaborazione; stampa e imbustamento/trattamento, piegatura, confezionamento e conferimento per il recapito delle comunicazioni in uscita; copia elettronica delle comunicazioni stampate (servizio opzionale);
  - b) gestione della consegna al Fornitore del Servizio Universale, per gli invii postali preaffrancati;
  - c) raccolta centralizzata della corrispondenza in ingresso (presa in carico, smistamento; gestione degli esiti da cartaceo di ritorno e predisposizione per l'archiviazione fisica); dematerializzazione (servizio opzionale), consultazione via web di dati e di immagini; macero (servizio opzionale).
2. I predetti servizi dovranno essere prestati secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico.
4. Con la stipula del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'INAIL, a prestare i servizi postali per la gestione della corrispondenza a monte e a valle del recapito per l'INAIL per la durata del presente Contratto, sino alla concorrenza del Corrispettivo Massimo Complessivo di cui all'art. 14, eventualmente incrementato in ragione di quanto previsto ai successivi commi da 8 a 12 del presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'art. 5.
5. L'Impresa prende atto che le dimensioni dei singoli servizi di cui al comma 1, indicate nel Capitolato Tecnico, sono frutto di una stima e che non sono vincolanti per INAIL che si riserva il diritto di richiedere i servizi di postali di gestione della corrispondenza a monte e a valle del recapito, in ragione delle proprie effettive esigenze, entro il limite del Corrispettivo Massimo Complessivo di cui al successivo articolo 14.
6. L'impresa prende atto ed accetta che l'INAIL non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta dell'INAIL e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà,

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi postali per la gestione della corrispondenza a monte e a valle del recapito per l'INAIL – ID 1679

Allegato 4 – Schema di Contratto



- comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% del Corrispettivo Massimo Complessivo, salvo che nei casi di cui ai successivi art. 16 ed art. 22.
7. I servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere erogati presso la/le sede/i del Fornitore, come meglio precisato nel Capitolato Tecnico, ferma la possibilità che alcune specifiche attività siano svolte presso le sedi dell'INAIL, centrali o territoriali.
  8. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 il Committente potrà apportare un aumento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del Corrispettivo Massimo Complessivo.
  9. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del Corrispettivo Massimo Complessivo, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e remunerate ai prezzi unitari specificati nell'Allegato "C" al presente Contratto.
  10. Il Committente potrà richiedere al fornitore, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, variazioni in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del Corrispettivo Massimo Complessivo agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
  11. Il Committente, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art.311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento del Corrispettivo Massimo Complessivo del presente Contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno dell'Importo Massimo Complessivo del presente Contratto, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "C" al presente Contratto.
  12. In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art.311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, con la sottoscrizione del presente Contratto il fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
  13. Nessuna variazione o modifica al Contratto potrà essere introdotta dal fornitore se non è stata approvata dal Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art.311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
  14. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. \_\_\_\_\_. È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, il Dott. \_\_\_\_\_.



15. L'Impresa nomina il Responsabile del Servizio nella persona del sig. \_\_\_\_\_ Il Responsabile del Servizio sarà l'interlocutore del Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio.

#### **ARTICOLO 5 -DURATA E TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il presente Contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data del "Verbale di avvio dell'esecuzione" del Contratto, come precisato nel Capitolato Tecnico. Resta fermo quanto previsto agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.

Il Committente, in ragione delle proprie specifiche necessità e sulla base di opportuna valutazione, si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore il rinnovo del Contratto per ulteriori 24 mesi, alle stesse condizioni, anche economiche, tutte stabilite nel presente Contratto. In tal caso, entro 180 giorni antecedenti la scadenza del contratto triennale, INAIL potrà inoltrare al Fornitore, ai fini della sottoscrizione, apposito atto aggiuntivo; l'aumento delle prestazioni sarà determinato sulla base delle dimensioni massime annuali dei servizi calcolate sulla base della stima annuale indicata dal Capitolato Tecnico; tale valore è da considerarsi una mera stima e non vincolerà in alcun modo INAIL. Il Fornitore si impegna a sottoscrivere l'atto aggiuntivo entro i successivi 20 giorni solari; in caso di mancata sottoscrizione, INAIL applicherà una penale pari al 20% del valore della garanzia definitiva di cui all'art. 20. In caso di rinnovo, il Fornitore si impegna sin d'ora a consegnare ad INAIL documentazione attestante: i) l'estensione temporale della garanzia definitiva di cui all'art. 20, già prodotta, per ulteriori 24 mesi; ii) l'incremento della somma garantita, calcolata sulla base delle modalità previste per la garanzia definitiva nella documentazione di gara.

2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'INAIL si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli artt. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
3. Il Committente entro i primi 3 mesi di decorrenza del contratto, svolgerà, senza costi/oneri aggiuntivi per l'Istituto, un apposito collaudo sull'operatività di ogni sistema informatico messo a disposizione dal Fornitore e come meglio precisato nel successivo art. 11 e nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico. Solo in caso di esito positivo del suddetto collaudo, si potrà passare alla fase di erogazione dei servizi.

#### **ARTICOLO 6 -OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto, nonché



secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Committente.

3. L'Impresa si obbliga espressamente a:
  - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto;
  - b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'INAIL di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel Contratto;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'INAIL;
  - e) comunicare tempestivamente all'INAIL, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - f) non opporre all'INAIL qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi.
4. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente, nonché di dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
6. Il Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, il Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
8. L'impresa è tenuta a comunicare al Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.



## ARTICOLO 7 - GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che tutti i prodotti software e i programmi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni del presente Contratto, con particolare riguardo ai sistemi di trasmissione dati, sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo il Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui al precedente comma, ferma restando la facoltà del Committente di risolvere il presente Contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

## ARTICOLO 8 -SUBAPPALTO

***[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]***

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

### SUBAPPALTO

***[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]***

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_.
2. Ove l'Impresa si avvalga della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
3. L'Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. L'Impresa si impegna a depositare presso il Committente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) la copia autentica del Contratto di subappalto; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti economici e/o tecnici, richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e comunque di quanto necessario per legge per l'esecuzione delle attività subappaltate; iii) la dichiarazione del subappaltatore circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006; iv) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Committente non autorizzerà il subappalto.
6. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.



7. L'Impresa dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti del Committente, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
9. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
10. L'Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il Contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dal Committente inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Committente né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
11. L'Impresa si obbliga, ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Committente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
12. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le attività affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
13. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
14. Il Committente, qualora ricorrano le previsioni di cui all'art. 170 comma 7 del d.P.R. 207/2010, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell'esecuzione.
15. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, il Committente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Committente annullerà l'autorizzazione al subappalto.
17. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Fornitore, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del Contratto, si obbliga a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l'importo del Contratto, l'oggetto delle attività, del servizio o della fornitura affidati.
18. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
19. Restano fermi tutti i restanti obblighi ed adempimenti di legge.

#### **ARTICOLO 9 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE E INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE**

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal Contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi postali per la gestione della corrispondenza a monte e a valle del recapito per l'INAIL – ID 1679

Allegato 4 – Schema di Contratto



2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con Contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero a progetto certificato, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente Contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce al Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dal Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione via fax da parte del Committente. L'esercizio da parte del Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
6. L'Impresa riconosce al Committente la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse che rivestono la qualifica di Responsabile del Servizio (di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico), qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente Contratto. L'esercizio da parte del Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle suddette risorse entro il termine di 7 (giorni) lavorativi dalla comunicazione via fax da parte del Committente. Nel caso in cui l'Impresa debba provvedere alla sostituzione di una di tali risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al Committente. Si precisa che la risorsa in sostituzione deve avere pari conoscenze e competenze di quella sostituita.
7. Ai sensi di quanto previsto agli artt.4 comma 2 e 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:
  - a) in caso di ottenimento da parte del Committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto (compreso il subappaltatore), il Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
  - b) in caso di ottenimento del DURC del Fornitore negativo per due volte consecutive, il Committente, dopo aver acquisito relazione particolareggiata, proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la risoluzione del presente Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi postali per la gestione della corrispondenza a monte e a valle del recapito per l'INAIL – ID 1679

Allegato 4 – Schema di Contratto



- c) ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, il Committente pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.
8. Ai sensi di quanto previsto all'art.5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice, impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice). Il Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

#### **ARTICOLO 10 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa manleverà e terrà indenne il Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Committente.
3. Il Committente si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Committente riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Committente.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

#### **ARTICOLO 11 - ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA'**

1. I servizi di cui all'art. 4 richiesti dall'INAIL dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi postali per la gestione della corrispondenza a monte e a valle del recapito per l'INAIL – ID 1679

Allegato 4 – Schema di Contratto



modalità stabilite nel Capitolato Tecnico.

2. La prestazione dei servizi si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.
3. Per la prestazione dei servizi oggetto di ciascuna richiesta da parte dell'INAIL, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nei termini e con le modalità previsti nel Capitolato Tecnico o nell'Offerta del Fornitore.
4. L'operatività dei sistemi informatici del Fornitore è sottoposta al collaudo di cui al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico secondo i tempi e le condizioni ivi previste, nel rispetto delle specifiche di collaudo predisposte dal Fornitore ed approvate dall'INAIL; tale collaudo verrà effettuato dall'INAIL, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con un congruo anticipo. Tale collaudo si intende positivamente superato solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo; solo in caso di esito positivo del suddetto collaudo, si potrà passare alla fase di erogazione dei servizi; tutti gli oneri e le spese del collaudo sono a carico del Fornitore. All'esito positivo del collaudo verrà redatto il "Verbale di avvio dell'esecuzione".
5. Nel caso in cui il collaudo di cui al comma precedente abbia esito negativo o parziale, l'INAIL provvederà entro 5 giorni lavorativi dalla data di chiusura del collaudo stesso a fornire, con giudizio motivato, indicazioni scritte sulle mancanze riscontrate e sulle attività da compiere. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le integrazioni richieste e a rendere nuovamente disponibili i sistemi informatici aggiornati per un nuovo collaudo, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione delle indicazioni scritte.
6. L'INAIL, a partire dal secondo collaudo con esito negativo o parziale, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
7. In corso di esecuzione del Contratto, INAIL effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale, il tutto avvalendosi anche della reportistica prodotta dal Fornitore ai sensi dei paragrafi 5.6 e 5.7 del Capitolato Tecnico.
8. Le verifiche di conformità verranno attivate entro 20 (venti) giorni dalla produzione di detta reportistica.
9. Il Committente si riserva comunque la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
10. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale, e ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del DPR 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato Tecnico.
11. Le verifiche, in corso di esecuzione del Contratto, verranno ripetute con cadenza bimestrale.
12. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del servizio", per la relativa prestazione contrattuale, da parte del Committente.
13. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi postali per la gestione della corrispondenza a monte e a valle del recapito per l'INAIL – ID 1679

Allegato 4 – Schema di Contratto



richiesti, il Committente applicherà le eventuali penali previste ai sensi del successivo articolo 13.

14. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo il Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui il Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie.
15. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per il Committente, alla immediata eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica.
16. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
17. Al termine del Contratto, il Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 315 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e INAIL potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.
18. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
19. Su richiesta dell'Impresa, il Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

#### **ARTICOLO 12 - LIVELLI DI SERVIZIO**

1. L'Impresa si obbliga a prestare i servizi oggetto del presente Contratto, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico ovvero secondo i livelli migliorativi indicati in Offerta Tecnica.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità definiti all'interno del Capitolato Tecnico, eventualmente integrati con quanto al riguardo espresso nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali stabilite successivamente nel Contratto.
3. L'Impresa si impegna a consegnare ad INAIL la reportistica sui servizi resi e sul rispetto dei livelli di servizio con cadenza bimestrale, secondo le modalità e la tempistica indicata nel Capitolato Tecnico.

#### **ARTICOLO 13 - PENALI**

1. Nell'ipotesi di ritardo e di qualsiasi altro inadempimento nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto e suoi Allegati, non imputabile ad INAIL o a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico o, se migliorativi, nell'Offerta Tecnica, INAIL applicherà al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico. In tal caso l'INAIL applicherà al Fornitore la penale prevista sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, al presente Contratto e al Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi postali per la gestione della corrispondenza a monte e a valle del recapito per l'INAIL – ID 1679

Allegato 4 – Schema di Contratto



3. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate al Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 9 "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
5. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, il Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
6. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere al Committente l'ammontare di eventuali oneri che INAIL dovesse sostenere, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
7. Il Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 20 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
8. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del Corrispettivo Massimo Complessivo di cui all'art. 14, il Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

#### **ARTICOLO 14 - CORRISPETTIVI**

1. Il Corrispettivo Massimo Complessivo calcolato sulla base del ribasso medio offerto [pari al \_\_\_\_%] rispetto all'importo posto a base d'asta, è pari a Euro \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006 pari ad Euro \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) al netto di IVA.
2. I prezzi unitari dei servizi per ogni tipologia di invio sono specificati nell'Allegato "C" al presente Contratto.
3. Il Corrispettivo Massimo Complessivo ed i prezzi unitari si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.



5. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
6. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

#### ARTICOLO 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Ai fini del pagamento del Corrispettivo Contrattuale di cui al precedente articolo 14 comma 1, il fornitore potrà emettere fatture bimestrali posticipate subordinate all'esito positivo delle corrispondenti verifiche di conformità e a decorrere dalla "Data di accettazione del servizio", in ragione della dimensione dei servizi prestati nel bimestre di riferimento.
2. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l'approvazione da parte del Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >  
*< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria riportare la seguente dicitura*  
In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti
4. *< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'INAIL procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dell'INAIL, non produrrà alcun interesse.
6. L'INAIL, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario INAIL applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
7. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
8. Si precisa che le fatture di cui al comma 1 dovranno essere prodotte unitamente a relativo



verbale positivo di verifica di conformità di cui al precedente articolo 11.

9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a: INAIL – [...], il Codice Identificativo Gare (CIG), nonché il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato.
10. Il Fornitore si impegna in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che INAIL adotta, a decorrere dalla data del 31 marzo 2015. Per effetto delle disposizioni del D.M. n. 55 del 3 Aprile 2013 (ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213 della Legge n. 244 del 24 Dicembre 2007) le fatture in formato elettronico dovranno pervenire, tramite il Sistema di Interscambio (sistema informatico di supporto al "processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie"). Nell'ambito del tracciato XML di scambio, è necessario valorizzare i seguenti campi:

UNITA' ORGANIZZATIVA	CODICE UNIVOCO UFFICIO	RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE
DCOD	81GXA9	SIMEA

11. I termini di pagamento delle predette fatture, contenenti i dati sopra indicati e corredate del verbale di verifica di conformità di cui al paragrafo 5.7 del Capitolato Tecnico, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e smi.. Il bonifico, previo accertamento dell'INAIL della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato all'Impresa presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_
12. L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136. La Società si impegna a rendere note entro il termine di 7 giorni eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta al Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
13. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'INAIL le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
14. L'Impresa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato al Committente.
15. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
16. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art. 8 comma 11 del presente Contratto.
17. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il



Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

#### **ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE**

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, il Committente stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara ;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 27;
  - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente , ai sensi dell' articolo 20;
  - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Committente;
  - e) nei casi di cui agli articoli 6 (Obbligazioni del fornitore), 7 (Garanzie), 8 (Subappalto), 9 (Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive), 11 (Esecuzione e verifica di conformità), 17 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari), 23 (Divieto di cessione del Contratto e Cessione del credito), 24 (Trasparenza dei prezzi), 26 (Trattamento dei dati personali), 27 (Condizioni particolari di risoluzione), 28 (Ulteriore condizione risolutiva espressa) del presente atto, 29 (Obblighi di riservatezza);
  - f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 13;
3. Ferme restando le ipotesi di risoluzione di cui sopra, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:



- la mancata disponibilità dei sistemi informatici aggiornati per il secondo collaudo, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione delle indicazioni scritte da parte dell'INAIL sulle motivazioni dell'esito negativo del collaudo;
  - l'esito negativo del secondo collaudo;
  - il mancato rispetto degli standard stabiliti dalla normativa vigente alla Posta Massiva Omologata per la normalizzazione degli indirizzi per gli invii con preaffrancatura che comporti la mancata applicazione da parte del FSU delle tariffe più convenienti per il servizio, riscontrato in più di una richiesta di prestazione;
  - inosservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e delle istruzioni dalle stesse impartite.
4. In caso di risoluzione del presente Contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire al Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente Contratto.
5. Il Committente, nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

#### **ARTICOLO 17 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi postali per la gestione della corrispondenza a monte e a valle del recapito per l'INAIL – ID 1679

Allegato 4 – Schema di Contratto



- o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Il Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-Contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.
  7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
  8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

#### **ARTICOLO 18 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto del Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

#### **ARTICOLO 19 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al Committente per legge.
2. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Impresa medesima.

#### **ARTICOLO 20 - CAUZIONE**

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall'Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, costituita mediante \_\_\_\_\_ emessa da

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi postali per la gestione della corrispondenza a monte e a valle del recapito per l'INAIL – ID 1679

Allegato 4 – Schema di Contratto



\_\_\_\_\_ , sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 previa deduzione di crediti del Committente verso l'Impresa.

2. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
4. Il Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. Il Committente, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. 13 "Penali" (e di cui al paragrafo 5.7 del Capitolato Tecnico cui l'art. 13 rinvia), art. 16 "Risoluzione", art. 27 "Condizioni particolari di risoluzione" del presente Contratto.
6. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta del Committente.
7. In caso di inadempimento a tale obbligo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
8. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

#### **ARTICOLO 21 - RECESSO**

1. Il Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata a.r..
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.
3. In caso di recesso del Committente, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di Contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) calcolato come segue. Il decimo dell'importo delle attività non eseguite, è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti Corrispettivo Massimo Complessivo di cui all'art. 14, comma 1, depurato del valore delle attività su richiesta non eseguite (i servizi opzionali di cui all'art. 4) e l'ammontare delle attività eseguite.
4. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del Corrispettivo Massimo Complessivo di cui all'art.14, comma 1, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
5. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi postali per la gestione della corrispondenza a monte e a valle del recapito per l'INAIL – ID 1679

Allegato 4 – Schema di Contratto



6. In aggiunta ai commi precedenti, il Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art.1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente Contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente Contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente Contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

#### **ARTICOLO 22 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA**

1. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, il Committente ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

#### **ARTICOLO 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del Contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
3. L'Impresa può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
4. E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
5. Resta fermo quanto previsto all'art. 17 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

#### **ARTICOLO 24 - TRASPARENZA DEI PREZZI**

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi postali per la gestione della corrispondenza a monte e a valle del recapito per l'INAIL – ID 1679

Allegato 4 – Schema di Contratto



Contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **ARTICOLO 25 - FORO ESCLUSIVO**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **ARTICOLO 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. Il Committente tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dal Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte del Committente per le finalità sopra descritte.
4. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi postali per la gestione della corrispondenza a monte e a valle del recapito per l'INAIL – ID 1679

Allegato 4 – Schema di Contratto



almeno equivalente a quello adottato dal Committente; il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole del Committente in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

5. L'Impresa è consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento del presente Contratto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni. In particolare, il trattamento in esecuzione delle prestazioni contrattuali può avere ad oggetto dati personali sensibili secondo le definizioni di cui al comma 1, art. 4 del suddetto Codice.
6. Il Fornitore prende atto che il Committente potrà effettuare verifiche periodiche ispettive e/o documentali per vigilare sull'osservanza da parte del Consolidatore delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e di risolvere il contratto in caso di inosservanza delle istruzioni dalla stessa impartite.
7. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, il Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.
8. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:
  - eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
  - attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
  - adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
  - implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

## **ARTICOLO 27 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE**

1. La corresponsione da parte del Committente all'Impresa del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno.
2. Il presente Contratto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi postali per la gestione della corrispondenza a monte e a valle del recapito per l'INAIL – ID 1679

Allegato 4 – Schema di Contratto



veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000; in tale ipotesi, il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e il Committente avrà la facoltà di incamerare la cauzione; resta salvo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente Contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.

#### **ARTICOLO 28 - ULTERIORE CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Il Contratto è condizionato, in via risolutiva, all'accertamento negativo dell'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è, altresì, condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il Contratto si intende risolto e il Committente avrà diritto di incamerare la cauzione, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **ARTICOLO 29 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Committente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il Contratto.

#### **ARTICOLO 30 - CLAUSOLA FINALE**

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.



2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'INAIL non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti riservandosi, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li \_\_\_\_\_

INAIL

<qualifica

Nome cognome legale rappresentante>

L'Impresa

Il legale rappresentante

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 – Oggetto, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione, variazioni contrattuali; Articolo 5 Durata e termini di avvio ed esecuzione del servizio; Articolo 6 – Obbligazioni del fornitore; Articolo 7 - Garanzie; Articolo 8– Subappalto; Articolo 9 - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive; Articolo 10 - Brevetti industriali e diritti d'autore; Articolo 11 – Esecuzione e verifica di conformità; Articolo 12 – Livelli di servizio; Articolo 13 – Penali; Articolo 16 – Risoluzione; Articolo 17 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; Articolo 18 - Danni e responsabilità civile; Articolo 20 – Cauzione; Articolo 21 – Recesso; Articolo 22 - Recesso per giusta causa; Articolo 23 - Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito; Articolo 24 - Trasparenza dei prezzi; Articolo 25 - Foro esclusivo; Articolo 26 - Trattamento dei dati personali; Articolo 27 – Condizioni particolari di risoluzione; Articolo 28 - Ulteriore condizione risolutiva espressa; Articolo 29 - Obblighi di riservatezza;

L'Impresa

Il legale rappresentante